

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2021/539**  
**del 12/03/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 270**  
**del 23/03/2021**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE DI SPEGNIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA' TECNICA DEI CORSI ANTINCENDIO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO (PERIODO APRILE 2021-DICEMBRE 2021) CIG Z5130D451A

## LA DIRIGENTE

### Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 di I.D. del 31.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16.04.2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020/22 - Risorse finanziarie con articolazione dei macro obiettivi in prodotti e progetti e relativi allegati;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21.07.2020 sono stati approvati il Piano della Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e i relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.06.2020 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2019 e relativi allegati;
- che è stato differito al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e, pertanto, verranno applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii. così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- che con provvedimento P.G. n. 25249/2020 il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale *ad interim* di direzione del "Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione", conferito ai sensi dell'art. 13 – sez. A del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

### Dato atto:

- che l'art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. impone al Datore di Lavoro e al Dirigente di "*designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza*";
- che l'art. 37, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sancisce che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza debbano ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, conformemente a quanto prescritto dal DM 10.03.1998;
- che l'art. 7 del DM 10.03.1998 stabilisce che i datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX;

### Considerato:

- che alla luce della normativa sopra riportata sono stati nominati dal Comune di Reggio Emilia i dipendenti incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e che, conseguentemente, gli stessi necessitano di essere formati in base al livello di rischio correlato ai criteri determinati dal DM 10.03.1998;
- che tutti gli addetti nominati svolgono le rispettive mansioni in luoghi che sono classificati a rischio di incendio medio, ovvero "*...omissis...i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanza infiammabili e/o condizioni locale e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio*" (DM 10.03.1998, punto 1.4.4 "Classificazione dei livelli di rischio di incendio", lettera B);
- che molti dei lavoratori designati esplicitano le rispettive mansioni nei luoghi di lavoro riportati nell'allegato X, lettera p), ovvero "*edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti a vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, galleria, collezioni, biblioteche,*

*archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 mq*", in relazione ai quali è richiesto anche l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609;

- che anche altri addetti, pur non svolgendo la loro attività nei luoghi di lavoro dichiarati nell'allegato X del DM 10.03.1998, esplicano mansioni (quali quelle di "Agente" o "Funzionario Addetto al Coordinamento e Controllo" di Polizia Locale) che, in considerazione della loro peculiarità e delicatezza, previo parere dell'RSPP del Comune di Reggio Emilia ed in accordo con il Dirigente del "Servizio Polizia Locale e Protezione Civile" - si ritiene opportuno e precauzionale siano accompagnate dal conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1966 n. 609;
- che gli addetti antincendio che necessitano di superare l'esame di idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco dopo che saranno adeguatamente formati, sono all'incirca un centinaio;

#### **Valutato:**

- che ai sensi dell'art. 3 della L. 609/1996 la predetta idoneità tecnica viene rilasciata dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco previo superamento di prova tecnica;
- che il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia non fornisce, tuttavia, la strumentazione tecnica (estintori e bombole a Gpl) per poter sostenere la parte pratica dell'esame di idoneità, il cui approvvigionamento è lasciato in capo al richiedente il rilascio dell'attestato;
- che, in particolare, i Vigili del Fuoco richiedono un estintore CO2 da 5 Kg ogni due persone ed una bombola GPL da almeno 15 Kg ogni 13/15 persone;
- che, per tutte le ragioni sopra esposte, si è reso necessario procedere all'approvvigionamento del servizio in parola, in assenza della quale non sarebbe possibile ottenere l'attestato di idoneità tecnica per gli addetti incaricati di lotta agli incendi, così venendo meno al completamento dell'obbligo formativo imposto *ex lege*;

#### **Preso atto:**

- che l'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020, ha introdotto un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall'articolo 36 del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017);
- che la finalità di tale disciplina transitoria è quella *"di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19"*;
- che la disposizione in commento prevede, nello specifico, che fino al 31 dicembre 2021 ci sia una disciplina in deroga alle regole ordinarie per le procedure degli affidamenti c.d. sottosoglia di cui all'articolo 36, comma 2, del Codice dei Contratti e, in particolare, per quanto riguarda le soglie degli affidamenti diretti di servizi e forniture, che gli stessi siano possibili per importi inferiori a 75.000,00 euro;

Visto l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018 (Legge di stabilità 2019), che ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 Euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale per lo svolgimento delle relative procedure;

Evidenziato che la nuova soglia dei 5.000 Euro si allinea con quella di cui al paragrafo 4.2.2. delle linee guida ANAC n. 4 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio per l'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, secondo le quali *"Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del*

*Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività...omissis...";*

Valutato che l'importo massimo del servizio è stato stimato in Euro 1.000 (oltre Iva al 22%), comprensivo di qualsiasi ulteriore onere o spesa il Fornitore dovesse sostenere per la fornitura del servizio, per:

n. 50 estintori Co2 da 5 Kg per prove di spegnimento  
n. 5 bombole GPL da 15 Kg per prove pratiche  
per spese relative a n. 7 trasporti/ritiri del suddetto materiale

Ritenuto di procedere, per l'acquisizione del servizio di che trattasi, attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed al di fuori del Mercato Elettronico della PA (MEPA) conformemente a quanto previsto dal citato art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018 (Legge di stabilità 2019), **atteso che tale procedura garantisce il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento**, non discriminazione e parità di trattamento e pubblicità enunciati nell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e specificando ulteriormente che **tale scelta è quella maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;**

#### **Preso atto pertanto:**

- che in data 02.03.2021 è stata inviata via pec (P.G. 54264) alla ditta "Bettati Antincendio Srl", Via Disraeli n. 8 - Reggio nell'Emilia – Partita IVA IT01979170352, specifica richiesta di offerta-capitolato per l'affidamento del servizio di noleggio dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento delle prove pratiche degli esami di idoneità tecnica dei corsi antincendio svolti presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;
- che entro la data del 10.03.2021, termine fissato nella richiesta di presentazione della migliore offerta economica e contrattuale di svolgimento del Servizio richiesto, è pervenuta offerta da parte della summenzionata ditta (P.G. 61774 – PG. 62197 – PG. 62147);
- che la ditta "Bettati Antincendio Srl" era l'unico operatore economico invitato a presentare richiesta di offerta per l'affidamento del servizio in parola;
- che l'offerta presentata dalla ditta "Bettati Antincendio Srl" di Euro 930,00 oltre ad iva 22% (importo così ripartito: Euro 750,00 per n. 50 estintori Co2 da 5 Kg per prove di spegnimento - Euro 75,00 per n. 5 bombole GPL da 15 Kg per prove pratiche - Euro 105,00 per spese relative a n. 7 trasporti/ritiri del suddetto materiale), è ritenuta congrua rispetto alle prestazioni da effettuare in quanto inferiore al complessivo importo posto a base d'asta (Euro 1.000,00 oltre ad iva al 22%) ed in relazione alla competitività del prezzo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento (ivi compresi i prezzi praticati per analoghi servizi affidati in passato ad altri operatori);
- che per tali ragioni l'offerta è pienamente rispondente ai requisiti tecnico-professionali richiesti ed è conforme alle esigenze dell'Ente;
- che l'offerta economica, complessiva di attrezzatura, custodia, consegna e ritiro, presentata dalla predetta società, di Euro 930,00 oltre ad iva al 22%, ha carattere presuntivo ed è da intendersi quale limite massimo delle prestazioni oggetto del presente contratto, e che il corrispettivo esatto

sarà determinato dal numero effettivo di consegne e ritiri della attrezzatura effettuati al/dal Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, così come peraltro specificato anche nella lettera – capitolato di richiesta dell’offerta;

**Rilevato:**

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- che si provvederà a verificare l’iscrizione della società affidataria alla Camera di Commercio, al fine di appurare che l’attività esercitata sia compatibile con l’oggetto del servizio di che trattasi, nonché la regolarità contributiva della ditta stessa;
- che, nelle more dell’effettuazione dei controlli di legge sulle dichiarazioni rese dal contraente, si procederà alla consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 13 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016, a fronte della natura della prestazione, la cui mancata esecuzione determinerebbe un danno all’interesse pubblico/incolumità pubblica che è destinato a soddisfare;
- che il contratto sarà stipulato – ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, a mezzo di scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

**Dato atto:**

- che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) viene individuato nella persona del Dirigente del Servizio “*Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione*”, Dott.ssa Battistina Giubbani;
- che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito in L. 217/2010, al presente approvigionamento è attribuito il Codice Identificativo di Gara – CIG: **Z5130D451A**;
- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera-capitolato di richiesta dell’offerta, restituita controfirmata per accettazione;

Dato atto ulteriormente che la spesa derivante dal presente atto si configura come necessaria e non procrastinabile, essendo normativamente obbligatoria ed indispensabile per consentire ai dipendenti incaricati dal Comune di Reggio Emilia di poter svolgere regolarmente ed in conformità con la normativa vigente il loro ruolo di addetti alle emergenze antincendio e che, di conseguenza, si deve assolutamente procedere con la spesa di che trattasi nonostante non sia ancora stato approvato lo schema di bilancio per il triennio 2021-2023 per evitare di incorrere in sanzioni in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza e per garantire l’incolumità pubblica;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.lgs 229/2011 ed in particolare l’art. 1;
- la Legge 190/2012 ed in particolare l’art. 1 comma 32;
- Il D.lgs 33/2013 ed in particolare gli artt. 11 e 37;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 76/2020;
- la L. 609/1996;
- il D.M. 10.03.1998;
- il D. Lgs 81/2008;

- la Legge n. 488/1999, art. 26;
- l'art.3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- il DM n. 55 del 03/04/13 e il DL n. 66 del 24/04/14 in materia di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni;
- la Legge 537/1993 ed in particolare l'art. 14;
- lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 52, 1° comma e l'art. 53;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l' art. 11;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Attesa la competenza della sottoscritta Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell' art. 107 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 3 "Atti di organizzazione" e 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali" del vigente Regolamento di Organizzazione;

Visto il provvedimento P.G. n. 25249/2020 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale *ad interim* di direzione del "Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione", conferito ai sensi dell'art. 13 – sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

#### **DETERMINA**

- di affidare, per le motivazioni dettagliatamente indicate e secondo le modalità espresse in narrativa, la realizzazione del servizio di noleggio di attrezzatura antincendio (n. 50 estintori Co2 da 5Kg cad. e n. 5 bombole Gpl da 15 Kg cad. oltre a custodia della stessa e n. 7 consegne/ritiri) per lo svolgimento delle prove pratiche nell'ambito degli esami di idoneità tecnica dei corsi antincendio degli addetti incaricati delle squadre emergenze antincendio del Comune di Reggio Emilia per un importo complessivo pari a Euro **930,00** oltre ad Iva al 22% (**per un totale di Euro 1.134,60**) e di tutti gli oneri o le spese che il fornitore dovesse sostenere per l'erogazione del servizio, alla Ditta "Bettati Antincendio Srl" – Partita IVA IT01979170352 - Via Disraeli n. 8 - Reggio nell'Emilia, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 (e come parzialmente derogato dall'articolo 1 del D.L. n. 6/2020, come convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020), nonché sulla base dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018 (Legge di stabilità 2019), ovvero mediante acquisizione di preventivo per le vie brevi e con emissione di un singolo ordinativo di fornitura, dando atto che tale importo ha carattere presuntivo ed è da intendersi quale limite massimo delle prestazioni oggetto del contratto e che il corrispettivo esatto sarà determinato dal numero effettivo di consegne e ritiri della attrezzatura effettuati al /dal Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, così come peraltro specificato anche nella lettera – capitolato di richiesta dell'offerta;
- di impegnare la suddetta spesa di **euro 930,00 oltre ad Iva 22% (per un totale di Euro 1.134,60)** alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse Umane", Codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.lgs 118/2011, cod 1.03.02.04.001 del Bilancio 2020-2022 annuale 2021, al capitolo 39290 "Spese per progetti e interventi formativi e organizzativi" del PEG 2021 - Codice prodotto - progetto 3117 "Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente", non rilevante ai fini della competenza ambientale, codice Modalità di gestione del conto annuale: 002", codice identificativo di gara CIG: **Z5130D451A**;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto verrà liquidata, a mezzo bonifico bancario, previa verifica del corretto svolgimento della prestazione e dietro presentazione di regolare fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente atto si configura come necessaria e non procrastinabile, essendo normativamente obbligatoria ed indispensabile per consentire ai dipendenti

incaricati dal Comune di Reggio Emilia di poter svolgere regolarmente ed in conformità con la normativa vigente il loro ruolo di addetti alle emergenze antincendio e che, di conseguenza, si deve assolutamente procedere con la spesa di che trattasi nonostante non sia ancora stato approvato lo schema di bilancio per il triennio 2021-2023 per evitare di incorrere in sanzioni in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza e per garantire l'incolumità pubblica;

- di procedere a verificare l'iscrizione della società affidataria alla Camera di Commercio, al fine di appurare che l'attività esercitata sia compatibile con l'oggetto del servizio di che trattasi, nonché la regolarità contributiva della ditta stessa tramite richiesta del DURC, e che nelle more dell'effettuazione dei suddetti controlli di legge si procederà alla consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 13 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016, a fronte della natura della prestazione, la cui mancata esecuzione determinerebbe un danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare;
- di attestare quanto disposto ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 1 Luglio 2009, n. 78 (convertito in legge n. 102/2009), che impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che il contratto sarà stipulato a mezzo di scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 ("Decreto trasparenza"), dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs 50/2016;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 co. 7 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

LA DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL SERVIZIO  
(D.ssa Battistina Giubbani)